



TORNATA DEL 5 MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di Petizione — Proposta del Senatore Chiesi, a proposito della stessa, approvata — Omaggio — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Boyl — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno al saggio ed al marchio dei metalli preziosi — Osservazioni del Senatore Scialoja, Relatore, sopra una petizione riguardante il progetto di legge in discussione — Approvazione dell'art. 1. — Variante proposta dal Senatore Panattoni all' art. 2, modificata dal Senatore Miniscalchi, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 2. modificato, e degli art. dal 3 al 6. — Dichiarazioni del Relatore sul nuovo articolo 7 proposto dalla Commissione — Approvazione dell'art. 7 e dei tre ultimi del progetto — Squittinio segreto dei quattro progetti di legge ultimamente discussi — Interpellanza del Senatore Audiffredi al Ministro d' Agricoltura e Commercio — Risposta del Ministro — Nomina d' un membro alla Commissione pel progetto di legge sulla Cassazione.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4818. I componenti il Capitolo di Valva negli Abruzzi fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 p. 0/0 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato in proposito dalla Camera dei Deputati. »
Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. ha la parola.
Senatore CHIESI. La petizione di cui oggi si è letto il sunto, è conforme a quelle sulle quali ho avuto l'onore di riferire nella seduta di sabato. È un Capitolo che chiede l'abrogazione

della tassa del 30 0/0. Siccome questa domanda è pienamente conforme alle altre che sono state fatte dai Capitoli, le cui petizioni furono riferite, e siccome il Senato ha già presa per tutte una deliberazione, che cioè queste petizioni siano trasmesse con vive raccomandazioni al Ministero, crederei, che, senza bisogno di altra relazione, fosse la medesima unita alle altre, e con esse trasmessa al Ministero delle Finanze colla stessa raccomandazione.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del Senatore Chiesi, voglia sorgere.

(Approvato.)

Fa omaggio al Senato il Signor Vito Luigi Agrusti d'un suo lavoro *Sull'organico giudiziario*.

I signori Senatori Andreucci, Serra Conto e Montanari, domandano il congedo d'un mese, che è loro dal Senato concesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Andreucci, domanda

pure di essere esonerato, per motivi di salute, dal far parte della Commissione pel progetto di legge sulla Cassazione.

La Presidenza, prevalendosi della facoltà già accordatale, nominerà chi dovrà surrogarlo.

Prima di passare alla discussione degli articoli del progetto di legge sul marchio, do la parola al Senatore Edoardo Castelli per riferire sui titoli del Senatore Boyl.

Senatore CASTELLI EDOARDO, *Relatore*. Con Decreto reale del 18 novembre 1871, il Cavaliere Gioacchino Boyl, Contrammiraglio in riposo, è stato nominato Senatore del Regno.

Dall'esame dei titoli del nuovo nominato, l'Ufficio III ha riconosciuto che il cavaliere Boyl, oltre all'aver raggiunta l'età di 40 anni, riunisce le condizioni richieste dalla Categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, e quindi m'incarica di proporre al Senato la convalidazione della nomina a Senatore del contrammiraglio cavaliere Boyl.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio III.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora annunzio ai signori Senatori che, dopo la discussione del progetto di legge sul marchio, si procederà allo squittino segreto di questo e dei tre progetti di legge discussi nei giorni passati, per cui pregherei i signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula.

Seguito della discussione del progetto di legge sul marchio e saggio de' metalli preziosi.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del progetto di legge sul marchio e saggio dei metalli preziosi. La discussione generale essendo chiusa, si passerà a quella degli articoli.

Do lettura dell'art. 1.

« Art. 1. La fabbricazione e il commercio degli oggetti d'oro e d'argento, a qualunque titolo, sono liberi. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Trattasi di una lieve correzione, di sostituire cioè il segna-caso *di* a quello *a*, e dire così: « La fabbrica- » zione e il commercio degli oggetti d'oro e » d'argento, di qualunque titolo, sono liberi. »

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario si emenderà il testo dell'articolo in questo modo.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. E giacchè ho la parola, se il Presidente lo permette, me ne varrò per informar il Senato di una petizione, dellaquale la Commissione ha anche dato notizia nel suo Rapporto, di parecchi tra orefici e lavoranti di Roma, e che è contro il marchio facoltativo. Gli argomenti principali si riducono a questi, che il valore dell'oro equivale al pregio della moneta, « e come la fede pubblica è garantita dal Governo sul valore delle monete, così è giusto, è necessario che sia col marchio garantita sul valore dell'oro lavorato, che alla moneta equivale. »

Siccome ieri non fu discussa questa obbiezione, se il Senato me lo permette, dirò quali sono le ragioni per le quali la Commissione ha avvisato di non arrestarsi a questo argomento recato nella petizione diretta al Senato.

La Commissione ha creduto che veramente tra il valore dell'oro lavorato da un orefice ed il valore della moneta corra un rapporto matematico necessario, perchè la sostanza è la medesima, e non perchè vi sia o non vi sia apposto il bollo.

L'impronta che il Governo fa di una certa immagine su pezzi d'oro o d'argento che sono destinati a servire di moneta, non crea valore, non dà alcuna efficacia sostanziale a questo pezzo d'oro o d'argento; non fa altro che attestare che questo pezzo che porta quell'impronta contiene un certo peso d'oro e d'argento: ma il valore che questo oro od argento hanno, è indipendente affatto dall'impronta del Governo. Tanto è, Signori, che ciascuno di noi sa per esperienza come il valore di un franco battuto di oro o di argento venti anni fa era di un terzo più che non sia oggi, perchè allora si poteva acquistare un terzo più di oggetti utili che oggi non si possono collo stesso peso di oro e di argento acquistare. Ma tutto ciò è indipendente dall'impronta, la quale sta per attestare che è verificato dalla pubblica autorità, che sotto quell'impronta si contiene un pezzo d'oro e d'argento fine del tal peso. Quest'assicurazione vale a farlo accettare e passare da una mano all'altra come pegno e come strumento di concambio. Ma il bollo ha quest'efficacia? ma il bollo che si appone agli oggetti di oreficeria ha questo scopo?

Non ha questo scopo, epperò non può avere la medesima efficacia. Non ha questo scopo, perchè la moneta è destinata a servire di strumento di circolazione, ma gli oggetti lavorati non hanno punto questa destinazione. La moneta è necessario che abbia un'assicurazione in sé del peso di oro e di argento fino che contiene, acciocchè venga accettata da tutti; ma l'oggetto lavorato, l'anello, il monile non sono destinati a servire di mezzo di concambio, di strumento di circolazione. E però il bollo non proponendosi, perchè non può, questo scopo, non ha l'efficacia che ha l'impronta della moneta, cioè non ha l'efficacia di far accettare da tutti, per un valore corrispondente al peso dell'obbietto, l'obbietto medesimo come se fosse danaro, cioè, mezzo, istromento di circolazione. E non lo può, perchè non attesta punto il peso del metallo; nè il marchio è, come la impronta dal conio, una forma la quale rende sicuro chi l'osserva che, data per vera ed intatta l'impronta, intero ed intatto sia il peso ed il titolo dell'intero pezzo coniato.

Se anche il bollo (che ieri dimostrammo essere fallacissimo, anzi soggetto e strumento di frode), se anche il bollo, riuscisse ad attestare con certezza il titolo dell'oro che compone un lavoro di oreficeria, un gioiello, non pertanto non convertirebbe l'oggetto lavorato in un pezzo d'oro od'argento accettabile per un determinato valore. Perchè il valore dell'oro o dell'argento compreso in quest'oggetto è misto con quello del lavoro dell'artefice, il quale molte volte supera il valore della materia, è mutabile per sé medesimo con la moda e con le esigenze e i gusti dei vari paesi e dei vari tempi. Si può essere certi che quando si volesse rivendere un gioiello usato, non più come lavoro d'orefice, ma come peso d'oro, il compratore, dopo averlo disfatto, lo peserebbe e lo saggierebbe certamente di nuovo; siccome ogni giorno è provato dalla esperienza.

Ma, si può dire: talvolta importa a chi possiede l'oggetto di sapere quanto vale, non per il lavoro, bensì per la quantità della materia che vi si contiene. Ebbene, o Signori, chi vuol prendersi questa soddisfazione, nel nostro sistema, ne ha il mezzo a sua disposizione. Egli va dal marchiatore o saggiaiore, e questi, dopo aver provato l'oro e l'argento, gli dà col marchio l'indicazione del titolo; ed in tal guisa soddisfa quello che può essere onesto deside-

rio, ma che, come ogni altro desiderio, ripugna alla soddisfazione coatta. Nè si può ragionevolmente costringere a soddisfarlo, chi non lo ha, ordinando l'apposizione forzata d'un bollo e l'uso obbligatorio di titoli, con grave impaccio dell'industria e del commercio: ed è appunto questo impaccio che noi vogliamo eliminare, lasciando libertà a chi desidera di sapere quant'oro si contiene nell'oggetto che compra, di dirigersi al saggiaiore per averne l'assicurazione.

Lo scambio del concetto della moneta col valore di un gioiello è un errore, un pregiudizio, al quale non ha creduto d'arrestarsi la vostra Commissione, ed al quale certamente non s'arresterà il Senato.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola su questo primo articolo, nedarò lettura per metterlo ai voti.

« La fabbricazione e il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo, sono liberi. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 2.

« Sono mantenuti l'uffici governativi per assaggiare i lavori e le paste d'oro e d'argento che saran loro presentati.

« Gli uffici di saggio dovranno pure, a richiesta del pubblico, imprimere il marchio governativo sugli oggetti, nei quali è riconosciuto uno dei seguenti titoli:

Per l'oro.....	{	1. titolo	900 millesimi
		2. titolo	750 millesimi
		3. titolo	500 millesimi
Per l'argento	{	1. titolo	950 millesimi
		2. titolo	900 millesimi
		3. titolo	800 millesimi »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Vorrei pregare l'onorevole Commissione a dirmi se alla frase, che mi pare un po' troppo larga, per non dire esorbitante « a richiesta del pubblico, » non crederebbe meglio venisse sostituita la seguente: « Gli uffici di saggio dovranno pure, quando ne siano richiesti; » oppure « a richiesta degli interessati. » In tal modo non si parlerebbe del pubblico, sembrandomi questa una frase, come diceva, esorbitante.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ministro e la Commissione non si oppongono a che invece delle parole, « a richiesta del pubblico » si dica:

« quando ne siano richiesti » ovvero « a richiesta degli interessati », darò nuova lettura dell'articolo per metterlo ai voti.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. La Commissione ammette che si dica « a richiesta degli interessati » perchè con queste parole ci scostiamo meno dal testo della legge.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. A me sembra che sarebbe opportuno sostituire alla frase « a richiesta degli interessati » la seguente : « quando siano richiesti », perchè a parer mio tutti indistintamente, siano o no interessati, debbono aver diritto di portare i loro oggetti d'oro o di argento al saggiatore. Io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Formoli chiaramente la sua proposta.

Senatore MINISCALCHI. La mia proposta è questa: di sostituire nel secondo comma dell'articolo che si discute, alle parole « a richiesta degli interessati » le seguenti « quando ne siano richiesti. »

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare?

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. La Commissione accetta questa variante.

PRESIDENTE. Allora leggerò l'articolo con la variante introdotta dal Senatore Miniscalchi e consentita dalla Commissione, per metterlo ai voti.

« Art. 2. Sono mantenuti Uffici governativi per assaggiare i lavori e le paste d'oro e d'argento che saran presentati.

» Gli uffici di saggio dovranno pure, quando ne siano richiesti, imprimere il marchio governativo sugli oggetti, nei quali è riconosciuto uno dei seguenti titoli :

Per l'oro.....	1. titolo	900 millesimi
	2. titolo	750 millesimi
	3. titolo	500 millesimi
Per l'argento	1. titolo	950 millesimi
	2. titolo	900 millesimi
	3. titolo	800 millesimi. »

Chi approva l'articolo 2 con questa variante, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. I lavori d'oro e d'argento che, senza essere al disotto del più basso dei titoli indicati dalla legge, non si ragguagliano esattamente a uno di essi, saranno marchiati, come

se fossero al titolo legale immediatamente inferiore a quello verificato col saggio.

» Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea.

» È rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea dal saggiatore. »

(Approvato.)

« Art. 4. Un regolamento approvato con Decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilisce la formà dei punzoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d'argento dovranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio, il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da concedersi per i diversi titoli, e per le diverse qualità di oggetti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio, e la circoscrizione e i doveri degli Uffici di saggio. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Ho domandato la parola per rilevare un errore di stampa. Invece di dire *stabilisce la forma dei punzoni*, il verbo deve essere posto al futuro, e dire *stabilirà*.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo con questa correzione per metterlo ai voti.

« Art. 4. Un regolamento approvato con Decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilirà la forma dei punzoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d'argento dovranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio, il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da concedersi per i diversi titoli, e per le diverse qualità di oggetti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio, e la circoscrizione e i doveri degli Uffici di saggio. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Governo dovrà stabilire Uffici di saggio, nei luoghi dove il Comune o la Camera di commercio ed arti ne facciano domanda, purchè sia validamente guarentito il rimborso delle spese non compensate dalla riscossione dei diritti. »

(Approvato.)

« Art. 6. Ogni falsità commessa :

» 1. fabbricando, contraffacendo o alterando il marchio pubblico ;

» 2. imprimendolo o trasportandolo sopra og-

getti ai quali non sia stato apposto dal pubblico saggiautore;

» è punita con le pene stabilite dal Codice penale per la contraffazione dei bolli e punzioni governativi destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Avverto che qui finisce l'articolo 6, perchè la Commissione ha proposto di fare della seconda parte di esso un altro articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, rileggerò l'articolo 6 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Darò ora lettura del nuovo articolo come è stato redatto dalla Commissione. Esso è così concepito:

« Art. 7. La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio è di massa omogenea o che non nasconde materie estranee, sarà punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.

» Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesce a far marchiare dal saggiautore un oggetto che nasconde materie estranee, o che è formato di massa non omogenea; ovvero quando si alterano una o più parti dell'oggetto già marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sarà punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione della moneta, diminuita di un grado. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Siccome la Commissione ha sostituito questa nuova compilazione a quella già formulata nello schema messo a stampa, sono in debito di esporre al Senato le ragioni di questi non gravi mutamenti. All'articolo 3, che è stato già votato dal Senato, per una clausola aggiunta dalla Commissione è stato detto:

« Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea. È rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea dal saggiautore. »

Dunque colui che va a far saggiare un oggetto per apporvi il marchio, deve dichiarare che l'oggetto è di massa omogenea, acciocchè

il saggiautore, raschiando questa parte dell'oggetto o quell'altra, non cada nell'errore di imprimere il marchio sopra un oggetto che in una parte potrà avere un titolo, e nelle altre un titolo inferiore.

Nell'articolo 6, anche colla modificazione già introdotta dalla Commissione al progetto ministeriale non aveva sanzione questa disposizione. Vale a dire, che quando la dichiarazione era scoperta falsa, e non riusciva ad indurre in errore il marchiatore sino al punto di fare apporre il marchio all'oggetto, rimaneva senza pena alcuna. Quindi si aggiunge la prima parte dell'articolo 7 che noi vi proponiamo, nella nuova compilazione, la quale dice:

« La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio è di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sarà punita colla pena del carcere estensibile a un anno. »

Questa pena del carcere estensibile a un anno è quella portata dall'articolo 370 del Codice penale.

Colui che va dinanzi al saggiautore, il quale è pubblico ufficiale, se non solamente lo inganna tacendo, ma lo inganna dichiarando il falso, è giusto che abbia una pena che non sia minore di quella che ha il testimone che tacendo il vero non conduce il giudice a scoprirlo.

Ma v'è pure l'altro caso in cui, mediante la falsa dichiarazione, si riesce ad indurre in errore il saggiautore e si faccia marchiare l'oggetto. Allora la falsa dichiarazione ha già sortito il suo effetto criminoso, che è quello di fare apporre il marchio all'oggetto per ingannare il compratore, per tradire la fede pubblica conceduta al bollo governativo. Poichè noi conserviamo il bollo governativo, quantunque sia facoltativa l'apposizione di detto bollo agli oggetti d'oro e d'argento.

Questo ingannare la fede pubblica mediante l'uso di un marchio che dovrebbe tutelarla, merita una pena la quale noi vi proponiamo di sancire colla seconda parte dell'art. 7° che dice:

« Quando, mediante la detta falsa dichiarazione, si riesce a far marchiare dal saggiautore un oggetto che nasconde materie estranee, o che è formato di massa non omogenea; ovvero quando si alterano una o più parti dell'oggetto già marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sarà punito colla pena stabilita dal Codice penale

per l'alterazione della moneta, diminuita di un grado. »

Quest'articolo, come ha udito il Senato, comprende il caso dell'alterazione dell'oggetto dopo marchiato. O che si faccia marchiare mediante falsa dichiarazione, o che si alteri dopo marchiato, l'effetto è il medesimo, poichè vi ha uguale dolo pel venditore, ed ugual danno per il compratore.

Quindi, uniti i due casi, si sono assoggettati, nella proposta che la Commissione vi fa, ad una medesima pena, e la pena che abbiamo scelta è inferiore di un grado a quella che il Codice minaccia al colpevole di alterazione della moneta. Perciocchè, come ho detto parlando della petizione di alcuni orefici di Roma, intorno all'articolo primo, il valore della moneta sta nel fino dell'oro o dell'argento che vi si contiene.

L'impronta governativa sta per assicurare tutti del fino che vi si contiene, e del peso del pezzo d'oro o d'argento.

Chi altera la moneta, (non chi la falsifica), raschiandola, od in qualunque modo diminuiandola, ovvero introducendovi qualche sostanza in sostituzione di una quantità d'oro, o d'argento sottratta, non fa altro che alterare il valore della moneta, perchè altera la massa del metallo e vi lascia sopra l'impronta la quale dice erroneamente a chi la maneggia, che quel pezzo contiene quel peso, e quel fino.

Ora, quando si è apposto il marchio ad un oggetto d'oro e d'argento, sebbene questo marchio, siccome ho detto, non equivalga all'impronta della moneta, è però un attestato pubblico che in quel pezzo lavorato si contiene quel grado di fino, cioè quel tale titolo.

Quando si altera, dopo marchiato, il titolo, la massa dell'oggetto, s'inganna il compratore per mezzo dell'impronta pubblica, e si fa credere che sia massa omogenea quella che massa omogenea non è più. Si è alterato il valore e si fa credere che sia un valore diverso servendosi dell'impronta del Governo; ecco l'analogia tra questo reato e la falsificazione della moneta.

Ma poichè, come ho detto da principio, questo pezzo marchiato non è destinato alla circolazione, e quindi questa alterazione non arreca tutto il danno che arreca l'alterazione delle monete, la Commissione propone bensì di punirla, come si punisce l'alterazione delle monete,

ma con un grado minore, attesa la gravità minore del reato.

Date queste spiegazioni, sono sicuro che il Senato vorrà dare la sua approvazione alla proposta che gli facciamo di sopprimere cioè il terzo comma dell'articolo 6 del progetto ministeriale e sostituirvi il nuovo articolo 7, del quale fu data lettura, e che contiene precisamente le cose che vi ho esposte.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola, si rileggerà l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione dell'articolo 8:

» Per l'accertamento del reato, nei casi previsti dall'articolo precedente, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. In vece di « dall'articolo precedente » bisognerà ora dire « dai due articoli precedenti. »

PRESIDENTE. Si rileggerà dunque l'articolo con questa diversa indicazione.

« Art. 8. Per l'accertamento del reato, nei casi previsti dai due articoli precedenti, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 9.

« Gli attuali ufficiali del marchio, che erano retribuiti ad aggio, sono, per gli effetti della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, N. 1731, parificati agli ufficiali indicati nel secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 10. La presente legge andrà in vigore un anno dopo la sua promulgazione. Resteranno allora abrogate tutte le leggi esistenti intorno alla garanzia dei metalli preziosi. »

(Approvato.)

Esaurito anche questo progetto di legge, si

procederà ora allo squittinio delle quattro leggi già discusse.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne per comodo di quei Senatori che interverranno più tardi.

I Signori Senatori sono pregati a prendere il loro posto.

Annunzio al Senato un'interpellanza dell'onorevole Senatore Audiffredi, al quale concedo la parola.

Interpellanza del Senatore Audiffredi.

Senatore **AUDIUFFREDI.** Sono pregato da diversi Senatori di diriger una interpellanza all'onorevole Sig. Ministro, riguardo alla poca sicurezza che noi abbiamo sulle vie ferrate.

Tutti i giorni si ode parlare di qualche inconveniente, che dà al pubblico cagione di inquietudine.

Noi che siamo, si può dire, sempre in viaggio per andare e venire, abbiamo ragione di temere per la nostra sicurezza personale che vediamo ogni di compromessa, ed insieme, compromesso l'interesse delle Società Ferroviarie.

Sidovrebbe, a parer mio, constatare se la linea ferroviaria fra Bologna e Roma è realmente mal costruita, come si suppone, non accadendo questi fatti così frequenti sulle altre linee del Regno.

È per questa ragione che mi rivolgo al Signor Ministro, affinché provveda a che questi inconvenienti non si rinnovino più, nell'interesse del pubblico e dell'Amministrazione medesima, nonché pel decoro del nostro paese.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io comprendo come avendo il Senato esaurito adesso il suo ordine del giorno e stando quindi per aggiornarsi per alcun tratto di tempo, siasi creduto conveniente, prima che questo aggiornamento abbia luogo, di rivolgere a quel consigliere della Corona che si trovava presente, questa interpellanza, per quanto non si riferisca direttamente a lui. Spiacemi che sia assente il Ministro dei Lavori Pubblici; ho

però fiducia che egli possa fra qualche istante comparire.

Senatore **SCIALOIA.** È indisposto.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Allora, siccome questa mia speranza non potrà realizzarsi, mi sforzerò di dare in sua vece al Senato quelle assicurazioni che egli è in giusto diritto di attendersi da chi sta al Governo.

Questo fatto di fuorviamenti che accadono con qualche frequenza, ha attirato l'attenzione non solamente del Ministro dei Lavori Pubblici, ma pur anco dell'intero Gabinetto, il quale diverse volte si è occupato di tali inconvenienti, che come dissi si rendono frequenti con rincrescimento di tutti. Ma posso assicurare il Senato, che si raccolgono tutte le informazioni opportune, perchè, prima di prendere un provvedimento, prima di apportare il rimedio, è necessario conoscere la vera causa del male. E ciò precisamente sta facendo il Ministro dei Lavori Pubblici.

L'onorevole Senatore Audiffredi avrà potuto leggere nel Giornale ufficiale come il mio Collega, appunto preoccupandosi di questo stato anormale di cose, ha nominato una Commissione composta di persone competentissime, cioè d'ispettori dei lavori pubblici, e nello stesso tempo ha prefisso alla medesima un termine assai breve, entro il quale dovrà detta Commissione compiere il proprio mandato. Non so se ben mi apponga al vero, ma credo che debba riferire entro il corrente mese.

Io posso poi da parte mia assicurare il Senato, e l'onorevole interpellante, che appena si avrà detto rapporto, appena si conoscerà in che consiste il male, si provvederà sicuramente con tutta energia, perchè, a dire il vero, egli è un debito di chi sta al Governo di provvedere alla sicurezza dei cittadini.

Mi rincresce di non essere in grado di dare al Senato più esatti particolari ed anche più tranquillanti, e di dover tenermi sulle generali; ma posso però assicurarlo che il Governo è tutt'altro che indifferente a questi fatti, e che porrà tutto quanto lo studio, tutta quanta l'energia che sta in lui, perchè siffatti inconvenienti non abbiano più a ripetersi.

Senatore **AUDIUFFREDI.** Non mi resta che a ringraziare il signor Ministro della sua cortesia, e pregarlo che voglia interessare non solo il Ministro dei Lavori Pubblici, ma tutto il Ministero a voler usare maggior sollecitudine in cose che realmente interessano tutti quelli che ac-

corrono in Roma, perchè non solamente noi, ma tutti i viaggiatori sono preoccupati di questo pericolo, il che non è senza danno del commercio di Roma, e del credito che ha l'Italia presso le nazioni. A noi risulta che la maggior parte delle disgrazie avvenute sono il frutto della trascuranza del personale che deve sorvegliare il buon andamento del servizio. Del resto, mi rimetto alle buone intenzioni che ha manifestate il signor Ministro, e spero che il Governo darà presto le opportune disposizioni in proposito.

PRESIDENTE. Esaurita l'interpellanza, annunzio al Senato che la Presidenza, prevalendosi della facoltà avuta, in luogo del Senatore Andreucci, ha nominato il Senatore Borgatti come membro della Commissione per la legge sulla Cassazione.

Dopo ciò aspetteremo ancora qualche minuto lasciando aperte le urne.

Resultato dello squittinio segreto.

Istituzione delle Camere di agricoltura:

Votanti	71
Favorevoli	56
Contrari	15

(Il Senato adotta.)

Abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

(Il Senato adotta.)

Dispensa dal servizio militare degli iscritti renitenti, refrattari, omissi e disertori, nati prima del 1838:

Votanti	71
Favorevoli	70
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

Legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi:

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato adotta.)

Avverto i Signori Senatori che per la prossima adunanza saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

